



Sommario

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 9

Modifica di confine tra i Comuni di Calderara di Reno e Sala Bolognese, in provincia di Bologna

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 10

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Associazione nazionale italiana "Città amiche dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CAMINA)"

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 9

MODIFICA DI CONFINE TRA I COMUNI DI CALDERARA DI RENO E SALA BOLOGNESE, IN PROVINCIA DI BOLOGNA

*IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:*

Art. 1

1. Il confine tra i Comuni di Calderara di Reno e Sala Bolognese, su proposta dei Consigli comunali interessati e sentite le popolazioni interessate, è modificato secondo le linee risultanti dall'allegata planimetria che, delimitando il nuovo confine catastale, indica in dettaglio le porzioni di terreno che sono oggetto di trasferimento da un Comune all'altro.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Provincia di Bologna è delegata a regolare, con propri atti e nel rispetto dei criteri e principi enunciati dall'articolo 14 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e fusioni di Comuni), i rapporti conseguenti alla modificazione delle circoscrizioni comunali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 maggio 2004

VASCO ERRANI

(segue planimetria)

Planimetria allegata alla deliberazione legislativa n. 132/2004



LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 2627 del 15 dicembre 2003; oggetto consiliare n. 5148 (VII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 280 in data 22 dicembre 2003;
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio Programmazione Affari generali e Istituzionali" in sede referente;

- consultazione popolare, a norma della LR. 8 luglio 1996, n. 24, indetta con deliberazione consiliare n. 556 del 6 aprile 2004.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2 del 30 marzo 2004, con relazione scritta della consigliera Daniela Guerra;

- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 maggio 2004, atto n. 132/2004.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

NOTA ALL'ART. 1

Comma 2

1) Il testo dell'art. 14 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 concernente **Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e fusioni di Comuni** è il seguente:

«Art. 14 – *Successione nei rapporti*

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o alla modificazione delle circoscrizioni comunali sono regolati, per delega della Regione, dalla Provincia competente per territorio, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e di quanto disposto in proposito dalla legge regionale di modifica delle circoscrizioni.

2. Devono, in ogni caso, essere rispettati i seguenti criteri:

- a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi

che afferiscono al territorio e alle popolazioni discattate dal Comune di origine;

- b) al Comune di nuova istituzione, o al Comune la cui circoscrizione risulti ampliata, è trasferita, d'ufficio o a domanda degli interessati, una quota proporzionale del personale del Comune d'origine, fermo restando il trattamento giuridico ed economico e la qualifica già acquisiti.

3. In caso di istituzione di un nuovo Comune, i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di origine restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione.

4. Nel caso di un Comune la cui circoscrizione risulti ampliata, negli ambiti territoriali di nuova acquisizione si applicano:

- a) gli atti di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale vigenti nei Comuni di origine, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata;
- b) gli altri atti amministrativi a contenuto generale ed i regolamenti del Comune la cui circoscrizione risulti ampliata.»

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 10

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONALE NAZIONALE ITALIANA "CITTÀ AMICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (CAMINA)"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

Partecipazione della Regione all'Associazione CAMINA

1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità della vita nei contesti urbani ed extraurbani anche attraverso la promozione di città sostenibili per i bambini e i ragazzi, ed in continuità con gli obiettivi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40 (Promozione delle città dei bambini e delle bambine) e successive modifiche, la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione dell'Associazione nazionale italiana "Città amiche dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CAMINA)".

2. La Regione riconosce che il perseguimento delle finalità indicate al comma 1 avvenga attraverso la necessaria integrazione delle politiche e degli interventi di settore, con particolare riferimento alle politiche sociali e sanitarie, del tempo libero e culturali, di pianificazione e pro-

grammazione territoriale, alla mobilità e sviluppo sostenibile, alla scuola.

3. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) diffondere la cultura e la conoscenza dei diritti dei soggetti in età evolutiva;
- b) promuovere il miglioramento della qualità ambientale delle città e del territorio extraurbano;
- c) incentivare la partecipazione dei bambini e di ragazzi alla vita civile;
- d) promuovere azioni tese a costruire forme di scambio e di confronto di esperienze di partecipazione con la comunità più ampia e le diverse realtà locali, nazionali ed internazionali.

Art. 2

Condizioni per la partecipazione

1. La partecipazione della Regione a CAMINA è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
- b) che consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
- c) che lo statuto preveda la partecipazione di altre Regioni, Enti locali, associazioni ed altri soggetti pubblici e privati le cui finalità siano compatibili con quelle indicate ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.

2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione a CAMINA.

3. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di associato.

Art. 3

Quota associativa e contributi

1. La Regione provvede all'erogazione della quota associativa annuale.
2. La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione delle iniziative nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, concede a CAMINA, stabilendo le relative modalità di erogazione, contributi per la realizzazione del programma delle attività. A tal fine, la Giunta individua i capitoli ordinari di spesa per garantire la copertura finanziaria della quota regionale di partecipazione alle attività programmate, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
3. CAMINA è tenuta a presentare alla Regione i programmi delle iniziative e delle attività corredati dei relativi piani finanziari. CAMINA presenta altresì una relazione annuale che attesti la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate. La relazione è trasmessa alla competente Commissione consiliare.

Art. 4

Coordinamento delle attività

1. Al fine di garantire il coordinamento e la valutazione dei programmi e delle attività di CAMINA con la programmazione delle attività regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1, e per analizzare le ricadute delle normative dei diversi settori sulle condizioni dei bambini e dei ragazzi, è istituito presso la Presidenza della Giunta apposi-

to gruppo tecnico interassessorile, coordinato dall'Assessorato competente in materia di infanzia ed adolescenza.

Art. 5

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla corresponsione della quota annuale associativa prevista dall'articolo 3, comma 1, la Regione fa fronte con le disponibilità del capitolo ordinario nella specifica unità previsionale di base inerente contributi ad Enti ed istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione, nella parte spesa del bilancio regionale, nell'ambito dello stanziamento annualmente autorizzato dalla legge di bilancio.
2. Agli oneri derivanti da quanto previsto all'articolo 3, comma 2, la Regione fa fronte con le disponibilità dei capitoli ordinari delle specifiche unità previsionali di base relative alla parte spesa del bilancio regionale, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 maggio 2004

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa dei Consiglieri Bartolini, Ballarini, Rivi, Delrio, Sabbi, Guerra, Babini, Giacomino e Amato presentato in data 12 marzo 2004, oggetto consiliare n. 5421 (VII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 287 in data 18 marzo 2004;
- assegnato alla IV Commissione consiliare permanente "Sanità e Politiche so-

ciali in sede referente e in sede consultiva alla Commissione V "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/2004 del 6 maggio 2004, con relazione scritta della consigliera Silvia Bartolini;

- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 maggio 2004, atto n. 133/2004.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTA ALL'ART. 1

Comma 1

- 1) La legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40 concerne **Promozione delle città dei bambini e delle bambine.**

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Libreria Universitaria & Giuridica – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena
Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma
Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41 per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione e Abbonamenti: Lorella Caravita – Stampa e spedizione: Grafica Veneta S.p.A. Trebaseleghe
Stampato su carta riciclata al cento per cento